



COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona

Servizio Tributi

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 **INFORMATIVA per i GESTORI delle STRUTTURE RICETTIVE, alla luce** **delle modificazioni regolamentari approvate con deliberazione** **consiliare n. 41 del 30/09/2019**

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Pescantina, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 29/11/2017 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo, successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 5 in data 26/02/2018, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e con deliberazione consiliare n. 41 in data 30/09/2019, con decorrenza 01/01/2020.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescantina (come definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), e si applica **fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese.**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il provvedimento consiliare è pubblicato nel sito del Comune www.comune.pescantina.vr.it al link: TRIBUTI / Imposta di soggiorno anno 2025 e sul portale del federalismo fiscale: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it>.

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Pescantina. Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, nonché coloro che assistono in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. 2.

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante la generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. 3.

L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..

QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale N° 42 in data 15/11/2024 negli importi di seguito indicati, fino ad un massimo 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese.

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
01	Alberghi a 4 stelle e superiori	€ 2,50
02	Alberghi a 3 stelle	€ 1,60
03	Alberghi a 2 stelle	€ 1,50
04	Alberghi a 1 stella	€ 1,50
05	Residenze turistico alberghiere	€ 1,50
06	Albergo diffuso	€ 1,50

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
7	Case per ferie	€ 1,50
8	Ostelli per la gioventù	€ 1,50
9	Esercizi di affittacamere	€ 1,50
10	Case e appartamenti per vacanze	€ 1,50
11	Bed & breakfast	€ 1,50
12	Locazioni turistiche	€ 1,50

13	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	€ 1,50
14	Altre strutture	€ 1,50

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
15	Villaggi turistici	€ 1,50
16	Campeggi – Area camper	€ 1,50

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
17	Attività agrituristiche	€ 1,50

OBBLIGHI DEI GESTORI

1. INFORMARE, in appositi spazi ed in modo leggibile, il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo.
2. RICHIEDERE IL PAGAMENTO dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, riscuotendone l'importo dovuto e rilasciandone quietanza (in forma di semplice ricevuta nominativa al cliente – mantenendo la copia come di regola, oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”).

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore della struttura ricettiva segnala al Comune tale rifiuto con la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenzia la circostanza e riporta i dati del cliente (Modulo C), anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 10, comma 2, lett. a) del vigente regolamento in materia.

3. DICHIARARE AL COMUNE entro 17 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al quadrimestre precedente. **La dichiarazione deve essere presentata con modalità telematica obbligatoria, previa iscrizione al sistema informativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.pescantina.vr.it, al link: TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO.**
4. RIVERSARE AL COMUNE le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 17 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) Bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Pescantina: Banca d'appoggio: BANCO BPM SPA – Agenzia di Pescantina Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 37026 Pescantina (VR)

IBAN IT88V050345965000000004380 e codice SWIFT: BAPPIT22

Intestato a: COMUNE DI PESCANTINA – Causale: IMPOSTA DI SOGGIORNO – (mese)_____ (anno)_____ - (Cod. fisc.) _____ - (nome struttura) _____.

- b) Mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Pescantina.

- c) Mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale, che verranno successivamente comunicate ad ogni operatore.

5. CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni: di pernottamento, di esenzione, segnalazione di rifiuto al versamento, ecc.) per almeno 5 anni.

6. TRASMETTERE AL COMUNE annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

7. TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN VIA TELEMATICA, ENTRO IL 30 GIUGNO, la dichiarazione cumulativa dell'imposta di soggiorno, relativa all'anno precedente.

VIOLAZIONI e SANZIONI a carico dell'OSPITE e del GESTORE (artt. 10 e 11Reg.)

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

A carico dell'OSPITE		A carico del GESTORE	
Violazione	Sanzione	Violazione	Sanzione
Omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta	30% dell'importo non versato	Omessa, incompleta o infedele dichiarazione	da € 25,00 a € 500,00
		Omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze	da € 25,00 a € 500,00
		Obbligo di invio conto della gestione	da € 25,00 a € 500,00
		Obbligo di informazione alla clientela	da € 25,00 a € 100,00

La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente: 2,0% - D.M. Economia e Finanze del 16/12/2024 in G.U. 294/2024 (dal 01/01/2025)

Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono

divenuti esigibili.

RIMBORSI e COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata mediante compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici).

Modulistica ON-LINE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE

Sul sito del Comune di PESCANTINA all'indirizzo

www.comune.pescantina.vr.it, al link: TRIBUTI / Imposta di soggiorno anno 2024

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Via Madonna, 49 – 37026 Pescantina (VR)

Telefono 045/6764250 - 208 – Fax 045/6764222

E-mail: tributi@comune.pescantina.vr.it

Sportello: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE